

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/C (2004/2005)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 19 luglio 2004,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, Marchitello Dr. Claudio, Torri Dr. Ettore,
Mastrandrea Dr. Gerardo - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario:
Metitieri Dr. Antonio.

**1 – APPELLO DELLA S.C. DAMIANO PROMOTION AVVERSO LO SVINCOLO
D'AUTORITÀ EX ART. 111 N.O.I.F. PER CAMBIO DI RESIDENZA DEL
CALCIATORE MANFREDI GIANLUCA** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com.
Uff. n. 27/D del 12.5.2004)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.C. Damiano Promotion di Napoli e dispone
incamerarsi la tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, De Luca Comandini Dr. Raffaele, Sperandio
Dr. Sandro, Goldoni Dr. Umberto - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.;
Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

**2 - APPELLO DELL'A.S.D. COMPENSORIO GELBISON CILENTO AVVERSO LA
SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE
INFLITTA ALL'ALLENATORE CEFOLA GIUSEPPE** (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 87 del 10.6.2004)

La C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S.D. Compensorio
Gelbison Cilento di Vallo della Lucania (Salerno), revoca la proposta di preclusione inflitta
all'allenatore Cefola Giuseppe, conferma nel resto. Ordina restituirsi la tassa versata.

.-.-.-.-.-.

3 – APPELLO DEL SIG. ACCIARO GIORGIO PER IL FIGLIO TOMMASO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 49 del 17.6.2004)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto del Sig. Acciaro Giorgio. Dispone incamerarsi la tassa versata.

.-.-.-.-.-.

4 – APPELLO DELL'A.S. REAL BOCCIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2008 INFLITTA AL CALCIATORE PORCARELLI MIRKO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° grado presso il Comitato Regionale Lazio per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 49 del 17.6.2004)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Real Boccea di Roma. Dispone incamerarsi la tassa versata.

.-.-.-.-.-.

5 – APPELLO DEL CALCIATORE RONCHETTI ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI CINQUE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 N. 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 2 del 2.7.2004)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Ronchetti Roberto e dispone incamerarsi la tassa versata.

.-.-.-.-.-.

6 – APPELLO DEL F.C. NEUGRIES AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 10 PUNTI DEL CAMPIONATO IN CORSO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL VICE PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano – Com. Uff. n. 56 del 30.6.2004)

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal F.C. Neugries di Bolzano, annulla senza rinvio l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 35 n. 5 C.G.S. e dispone restituirsi la tassa versata

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, Marchitiello Dr. Claudio, Artico Avv. Sergio, Mastrandrea Dr. Gerardo - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

7 – APPELLO DEL FROSINONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE DE JULIIS ROBERTO FINO AL 15.9.2004 E DELL'AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETÀ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 334/C del 30.6.2004)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Frosinone Calcio di Frosinone e dispone incamerarsi la tassa versata.

ORDINANZE

8 – APPELLO DELLA SCUOLA CALCIO CONEGLIANO AVVERSO DECISIONI VERTENZA ECONOMICA CON IL GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB IN ORDINE AL PAGAMENTO DEL “PREMIO ALLA CARRIERA” RELATIVO AL CALCIATORE MAKINWA STEPHEN AYODELE AI SENSI DELL'ART. 99 BIS N.O.I.F. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 28/D del 13.5.2004)

La C.A.F. rinvia, su istanza di parte, a nuovo ruolo l'appello come sopra proposto dalla Scuola Calcio Conegliano di Conegliano (Treviso)

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 20 luglio 2004

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE
dott. Franco Carraro